
STATUTO DEL COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOsa

(Provincia di Caltanissetta)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO G.U.R.S. 27 gennaio 1996, n. 5 e con le modifiche e le integrazioni pubblicate sulla G.U.R.S. 24/10/1998 n.54.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Principi generali

1. La comunità dei caterinesi, quale è venuta a formarsi ed a consolidarsi attraverso il processo storico e naturale che ne ha determinato il territorio di insediamento, si riconosce nel Comune di Santa Caterina Villarmosa.

Il Comune di Santa Caterina Villarmosa trae la propria fonte di ispirazione dai principi di eguaglianza, di libertà, di giustizia, di solidarietà e di pace; cura gli interessi della comunità dei caterinesi, ivi compresi i residenti all'estero o in altre città italiane, ne promuove lo sviluppo morale, culturale, sociale, civile ed economico nel rispetto dei tradizionali valori etico-religiosi, civili e culturali, nell'ambito della Costituzione, delle leggi generali, dei regolamenti e delle norme del presente statuto.

2. Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi, dei regolamenti e dello statuto. Esercita le funzioni ad esso attribuite secondo le leggi della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea, compatibilmente con le risorse assegnate, partecipa inoltre alle iniziative della Comunità Europea sviluppandole nell'ambito della Carta europea, delle autonomie locali e delle norme comunitarie.

3. Il Comune favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti e dell'attività dell'amministrazione comunale, l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei singoli cittadini e delle loro associazioni e riconosce nei cittadini il diritto di udienza.

4. Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione tra funzioni politiche di programmazione, indirizzo e controllo e funzioni amministrative e gestionali.

5. L'organizzazione delle strutture comunali ha la finalità di realizzare l'efficienza e l'economicità dei servizi basandosi sui criteri che individuano la responsabilità degli organi e del personale.

6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia regionale e provvede per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.

7. Obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo sociale ed economico, finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi nonché la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. Adotta il metodo della programmazione per l'equilibrato sviluppo dei diversi settori e comparti produttivi considerando la propria vocazione agricola ed artigiana.

8. Costituiscono altresì obiettivi primari dell'azione del Comune di Santa Caterina Villarmosa:

a) la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e la promozione dei diritti del cittadino;

b) la solidarietà verso i cittadini più deboli e segnatamente dei minori, dei giovani, degli anziani, dei disabili;

c) il riconoscimento del ruolo della famiglia, nucleo primario della comunità;

d) la promozione di una autentica cultura di pace e di progresso;

e) il superamento di ogni discriminazione fra i sessi e la promozione delle condizioni di pari opportunità;

f) la valorizzazione e la promozione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

g) la valorizzazione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

9. Il Comune tutela il valore del proprio patrimonio artistico, culturale, storico come bene essenziale della comunità e ne assume la salvaguardia promuovendone la fruizione da parte dei cittadini come uno degli obiettivi principali. In questo ambito incoraggia e fa proprie le iniziative di riscoperta e di valorizzazione delle tradizioni e dei costumi della comunità.

10. Il Comune tutela l'ambiente in tutte le sue valenze naturalistiche e paesaggistiche salvaguardandone i valori intrinseci e in funzione della qualità della vita del cittadino.

Nell'ambito delle proprie competenze adotta le misure necessarie a conservarlo e a difenderlo anche attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause di inquinamento.

11. Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa uniformandola al principio della partecipazione popolare e della trasparenza riconoscendo come essenziale il contatto diretto con le comunità locali nazionali ed estere che perseguano e difendano gli stessi pubblici interessi con le quali potrà attuare forme di gemellaggio.

12. Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità, segno di speranza e futuro, per cui, considerando il diritto allo studio e al lavoro prerogative inalienabili, contribuisce alla loro educazione civile insieme alla famiglia ed alla scuola, assicurando altresì la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.

13. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta, nel consiglio comunale e negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Sede, territorio, stemma, gonfalone

1. Il Comune ha sede nel Palazzo municipale di via Roma.

Gli organi del Comune si riuniscono di norma in tale sede ma possono riunirsi anche in sede diversa.

La sede comunale può essere trasferita per esigenze connesse con una migliore organizzazione e razionalizzazione dei servizi.

2. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 7.510 e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, e contraddistinto dalle relative mappe catastali.

Del territorio comunale fanno parte le seguenti contrade:

Matarazzo, Monaco, Garcia, Garciulla, Musciarello, Cascavallo, Vaccarizzo, Zoida, Manche di Raffe, San Nicola, Valle dell'Arena, Maccarrone, Castello, Manca, Salinella, Calvario Vecchio, Anguilla, Scaleri, Fiumara, San Giulio, Calcara, Pozzillo, Chinnici, Valle dell'Inferno, Trefinaite, Palombara, Cardone, Calvino, Calcarelle, Rocche, S. Anna, Orto Bonasera, Provvidenza, Mirio, S. Marco, Rinella, Vallone, Vignegrandi, Muleri, Scavo, Piratino, Iazzo Vecchio, Destra Caliato, Cozzo Scavo, Confessario, Roveto, Trevalloni, Portelladell'Ape, Ape, Due Aratate, Favarotta, Mustogiunto, Fondacaccio, Manca di Porco, Principessa, Garlatti, Turolifi, Margiario, Giardino, Sciacca, Boschetto, Zabbara, Trentasalme, Impera.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. Lo stemma del Comune è un'aquila sormontata da una corona reale con al collo altra corona di casato. Il gonfalone è costituito da un drappo azzurro con ricamo in filo dorato ed al centro lo stemma civico e la scritta centrale in oro "Comune di Santa Caterina Villarmosa".

Art. 3

Competenze e attribuzioni

1. Il Comune, persona giuridica territoriale, provvede ai servizi di interesse locale, svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità dei caterinesi.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e trasparenza.

4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia regionale.

5. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica; tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile, con particolare riguardo al settore dell'agricoltura, dell'artigianato e turismo;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

6. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

7. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto le produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

8. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme giuridiche:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- f) a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 4

Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al sindaco, se previste da leggi, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Titolo II

Organi del comune

Art. 5

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il consiglio comunale e il sindaco.

Art. 6

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta l'intera comunità dei caterinesi e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità generali del Comune, mediante approvazione di direttive generali, progetti obiettivi, programmi e regolamenti esercitandone il controllo sull'attuazione.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

5. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dal presente statuto, dalle norme regolamentari e dalle leggi.

6. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

7. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo della programmazione.

8. Partecipa in modo autonomo, nell'ambito dei poteri fissati dalla legge, alla programmazione provinciale, regionale e statale a salvaguardia del Comune, facendo largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino, nel caso di interventi di rilevante interesse, la consensuale partecipazione e collaborazione dell'amministrazione comunale.

9. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

10. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi.

Art. 7

Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha competenza nei seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti che **la legge assegna alla sua competenza, i criteri generali di organizzazione;**
- b) **atti di indirizzo politico e di controllo;**
- d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative **laddove comportino un maggiore onere finanziario per l'Ente;**
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi **con esclusione della determinazione delle relative aliquote;**
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari **secondo le modalità previste nel Regolamento dei Contratti;**
- l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi **che non trovano previsione nel bilancio pluriennale,** escluse **in ogni caso** quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture oltre i limiti d'importo previsti dalla legge.

Il consiglio comunale può in questi casi contestualmente indicare il numero dei fornitori da invitare e le caratteristiche peculiari del bene o servizio da contrarre.

Spetta comunque al consiglio comunale deliberare in merito a:

- variazioni della sede comunale;
- istituzione delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 8;
- promuovere la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco;

- esprimere valutazioni sui provvedimenti del sindaco di cui all'art. 12, comma 1 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

- esprime valutazioni sulla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

- nomina dei revisori dei conti secondo l'art. 57 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91;

valutazioni sulla nomina, sulla revoca e sulla surroga degli assessori operata dal sindaco con proprio provvedimento, come previsto dai commi 1 e 9 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92;

s) promuovere forme di consultazione popolare.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Saranno di competenza consiliare anche le deliberazioni che eventuali leggi dovessero attribuirgli. Tali deliberazioni potranno essere adottate dal consiglio comunale anche prima dell'adeguamento statutario alle nuove norme legislative.

Art. 8

Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio disciplina con regolamento **approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati**:

a) i tempi, le modalità di convocazione delle sedute, modalità di presentazione e di discussione delle proposte, con prescrizione di validità delle sedute con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima convocazione e con la presenza di almeno sei consiglieri in seconda convocazione, ferma restando la disciplina legislativa per le sedute di prosecuzione.

b) lo svolgimento dei propri lavori;

c) l'esercizio delle proprie potestà e funzioni.

2. Con altro Regolamento, approvato a maggioranza semplice, il Consiglio disciplina l'esercizio della propria autonomia organizzativa e contabile.

Il consiglio si riunisce di norma almeno tre volte l'anno.

Si riunisce, inoltre, quando ulteriormente occorra, oltre che per determinazione del presidente, su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, in questi casi la riunione del consiglio comunale deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

3. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

La mancanza del numero legale ad inizio di seduta comporta la sospensione di un'ora della seduta stessa.

Qualora, anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi di urgenza.

Il presidente presiede il consiglio comunale, dirige il dibattito, predisponde l'ordine del giorno, dando priorità alle proposte del sindaco sempre che siano compatibili con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio comunale e dirama gli avvisi di convocazione.

Spetta, inoltre, al presidente l'attivazione delle commissioni consiliari.

Il presidente vigila sulla trasmissione delle deliberazioni consiliari agli organi e agli uffici deputati alla loro esecuzione, ne segue l'iter burocratico, fornisce i chiarimenti, gli elementi di giudizio e quant'altro richiesto dagli organi di controllo.

Il presidente del consiglio e i gruppi consiliari dispongono di idoneo locale presso la sede municipale e si avvale degli uffici comunali per l'espletamento dei compiti istituzionali e di almeno una unità di personale scelta d'intesa col segretario al quale affiderà il compito di responsabile dell'ufficio di gabinetto della presidenza del consiglio comunale.

Le sedute del consiglio, di norma, sono pubbliche, ma qualora esigenze di particolare riservatezza richiedano una discussione in forma non pubblica questa può essere determinata dal presidente del consiglio comunale sentiti preliminarmente i capigruppo consiliari.

Per garantire la maggiore informazione ai cittadini sui lavori del consiglio comunale le copie degli ordini del giorno dovranno essere affisse nei locali pubblici del centro cittadino almeno due giorni prima della data del consiglio comunale ed all'ingresso dell'aula consiliare.

Responsabili dell'attivazione procedurale di quanto sopra sono il segretario comunale ed il capo ripartizione dei servizi amministrativi.

Per il futuro il consiglio comunale intende dotarsi di adeguati mezzi di comunicazione anche ad alta tecnologia.

4. Il consiglio può istituire proprie commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive e propositive, nonché per studi e ricerche, le relative attribuzioni e le specifiche materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale sono disciplinate da regolamento.

I componenti delle commissioni permanenti durano in carica fino alla scadenza del consiglio comunale salvo revoca per inadempienze o altri motivi pregiudizievoli.

Il consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti può altresì istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.

Esse possono esperire indagini, acquisire atti ed informazioni, effettuare sopralluoghi e quant'altro si renderà necessario per disporre di utili elementi e fare completa chiarezza sulle materie e sui fatti indagati.

Le predette commissioni entro il termine che sarà fissato dal consiglio comunale in sede della relativa istituzione o dal presidente del consiglio, qualora ne sia demandata dal consiglio comunale, dovranno ultimare i propri lavori e predisporre apposita relazione da trasmettere al presidente del consiglio il quale la sottoporrà alle valutazioni del consiglio.

Le commissioni sono composte da almeno tre consiglieri, di cui almeno uno della minoranza, sono attivate dal presidente del consiglio ed operano a maggioranza, le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente dell'ente di qualifica non inferiore alla 6^a designato dal segretario comunale.

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.

Art. 9

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status di consigliere sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consiglio comunale saranno disciplinate dal regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. I consiglieri possono costituirsi in gruppo secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al presidente.

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 10

1. Il consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le informazioni, notizie ed atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Nulla è dovuto a titolo di imposte o bolli per il ricevimento di quanto sopra.

Il consigliere è comunque tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

2. I consiglieri possono far parte di organi non consultivi del Comune quando leggi o regolamenti lo prevedano.

Il consiglio comunale nomina o designa a seconda dei casi i propri rappresentanti.

3. I consiglieri hanno diritto di iniziative su ogni oggetto di competenza del consiglio. Hanno diritto di interrogazione, di interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria entro il termine di giorni 15. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione.

La proposta redatta dal consigliere è trasmessa al presidente che, dopo avere acquisito i pareri e l'attestazione previsti dalla legge, la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta.

Art. 11

La giunta comunale

La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da sei assessori nominati dal sindaco con le modalità previste dalla Legge. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.

1. Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale la circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 18.

2. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta;

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali;

3. Ferme restando le competenze e le responsabilità collegiali della giunta, gli assessori sono proposti, con delega sindacale, a determinati settori di attività dell'amministrazione comunale.
4. La giunta disciplina ogni aspetto relativo all'attività ed alle modalità del proprio funzionamento.
5. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
6. La giunta delibera esclusivamente su ordine del giorno predeterminato. Copia dello stesso viene affissa all'albo pretorio contestualmente alla notifica agli assessori. Copia dei lavori della giunta deve essere recapitata al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari.
7. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 12

Attribuzioni

1. La giunta esercita attività propositiva e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale coerente all'indirizzo politico-amministrativo determinato.

Alla giunta sono riservate le delibere per materie indicate all'art. 15 della legge regionale n. 44/91, che non siano di competenza del consiglio.

La giunta svolge, altresì, le funzioni esecutive:

- a) delibera la costituzione in giudizio in materia di liti attive e passive;
- b) procede all'impinguamento di fondi per spese correnti mediante prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa;
- c) procede all'adeguamento delle tariffe dei tributi e dei diritti per la fruizione dei beni e dei servizi nel rispetto della disciplina generale del tributo;
- d) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- e) autorizza la parte pubblica alla stipula dei contratti decentrati integrativi;

2. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità, svolge, di regola, le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 13

Il sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, è ufficiale di Governo ed organo locale di protezione civile; garantisce la rispondenza dell'azione della giunta agli atti di indirizzo del consiglio.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.

4. Il sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca e presiede la giunta, partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede all'esecuzione degli atti, presenta ogni sei mesi relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;

d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) stipula le convenzioni associative con altri enti deliberate dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze;

g) nomina il Segretario comunale e il Direttore Generale nonché gli incaricati di funzioni dirigenziali.

Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto.

h) negli atti di nomina di competenza sindacale dovranno essere indicati i criteri di scelta dei soggetti nominati. Requisiti essenziali sono l'esperienza, la capacità e la competenza professionale.

Per incarichi di particolare rilevanza dovrà essere preventivamente richiesto un curriculum professionale e formativo.

Art. 14

Il vice sindaco

1. Il vice sindaco è nominato dal sindaco e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

2. In caso di assenza e impedimento anche del vice sindaco, il sindaco è sostituito da uno degli assessori secondo l'ordine di anzianità per età.

Art. 15

Rimozione del sindaco e della giunta

1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata può essere presentata mozione di sfiducia con le modalità procedurali previste dalla legge.

Art. 16

L'assessore

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 17

Obbligo di astensione

1. Salvi atti di convalida degli eletti, i componenti degli organi comunali e gli incaricati di funzioni dirigenziali devono astenersi dal prendere parte a manifestazioni di volontà riguardanti liti ovvero oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza e prestazioni d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle decisioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini sino al quarto grado.

Detti soggetti debbono astenersi, inoltre, dal prender parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture o appalti nell'interesse dei liberi consorzi e dei Comuni o delle istituzioni soggette all'amministrazione degli enti medesimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario.

Titolo III

Partecipazione popolare

Art. 18

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

2. L'amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, associazioni e organismi.

3. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.

4. Il Comune può, ove lo ritenga, mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni, aventi sede nel territorio comunale, strutture e personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo modalità e criteri predeterminati.

5. Il Comune può affidare ad associazioni, a comitati appositamente costituiti e società senza fini di lucro, l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di impianti e servizi assegnando eventualmente i fondi necessari con modalità e criteri ben determinati e comunque con obbligo di rendiconto.

Art. 19

Consultazione dei cittadini

1. Il Comune, quando si appresta a compiere atti o comunque assumere decisioni che tocchino in modo specifico gli interessi di una parte ben definita dei cittadini, può consultare, su propria iniziativa o su richiesta delle associazioni operanti sul territorio, i cittadini interessati, allo scopo di conoscere gli orientamenti.
2. A tal fine il Comune può:
 - a) promuovere incontri tra esponenti dell'amministrazione ed i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte del Comune;
 - b) attivare consulte ed istanze nei diversi campi di attività del Comune;
 - c) convocare pubbliche assemblee e promuovere dibattiti invitando con adeguati mezzi di pubblicità la popolazione specificatamente interessata.
3. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'amministrazione che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale o a parte di esso.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, petizione o proposta che presenti tutti i dati e i requisiti necessari, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione dell'amministrazione comunale, rivolgendosi per iscritto all'autore od al primo gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
5. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
6. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
7. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
8. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da apposito regolamento.
9. I cittadini singoli o associati possono partecipare all'attività del Comune anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.

Qualsiasi cittadino ha diritto di udienza presso gli organi e gli uffici comunali per prospettare questioni, comunque pertinenti con i compiti del Comune.

Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.

Gruppi di cittadini in numero non inferiore a venti rappresentanti di associazioni e/o associazioni possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.

Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici.

Art. 20

Referendum

1. La popolazione del Comune può esprimere il proprio orientamento su materie di esclusiva competenza comunale, attraverso l'istituto del referendum che può essere anche di tipo propositivo o abrogativo.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono già state oggetto di referendum anche nazionale, regionale o provinciale nell'ultimo quinquennio.

3. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale o su richiesta di almeno 400 cittadini elettori.

4. Il consiglio comunale fissa con apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 21

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Limitatamente ai referendum non indetti dal consiglio comunale l'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, col voto contrario espresso in forma palese e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 22

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 23

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro esibizione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Gli atti del Comune vengono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre forme di legge o regolamenti.
3. Il Comune diffonde periodicamente, ed almeno trimestralmente, informazioni sull'attività amministrativa.

Art. 24

Diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di produzione, secondo le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
2. L'amministrazione costituirà apposito ufficio di pubbliche relazioni, abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
3. Il Comune garantisce, mediante regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
5. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
6. Le organizzazioni sindacali riconosciute dalle leggi ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
7. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

Art. 25

Difensore civico

1. E' istituito il "difensore civico" a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa comunale.
2. Il difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene presso l'amministrazione comunale, assume ogni utile informazione per segnalare abusi, disfunzione nei confronti dei cittadini, affinché vi porga rimedio.
3. Il difensore civico, cura, su richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, associazioni o comitati, il migliore svolgimento delle procedure presso l'amministrazione.
4. Il difensore civico ha diritto di chiedere dati e notizie all'amministrazione interessata e di accedere agli uffici consultando, per il tramite del dirigente responsabile, gli atti e la documentazione necessari.
5. Il difensore civico, nell'ipotesi in cui, in esito agli accertamenti o all'indagine svolta, ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge al sindaco proponendo l'annullamento dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto.
6. Il difensore civico dispone di idoneo locale, di attrezzature e servizi presso la sede municipale.

Art. 26

Nomina, durata in carica del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda il maggior numero di voti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altre adunanze da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

A parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

2. Resta in carica per due anni esercitando le sue funzioni sino alla nomina del successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula "giuro di adempiere i miei compiti nel rispetto delle leggi e regolamenti allo scopo di tutelare i cittadini".

Art. 27

Requisiti per la nomina, incompatibilità, decadenza

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che, per preparazione ed esperienza, dia garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e di competenza amministrativa.
2. La carica di difensore civico è incompatibile:
 - a) con quella di membro di Parlamento, dell'Assemblea regionale, del Consiglio provinciale, comunale e con quella di componente degli organi diretti dei consorzi e di enti i cui amministratori siano di nomina pubblica;
 - b) con quella di Ministro di culto, di membro di commissioni regionali di controllo o delle sue sezioni decentrate, di amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche dipendenti o controllate dal Comune;
 - c) con quanti abbiano rivestito cariche in giunta nel quadriennio antecedente la data di designazione;
 - d) con l'esercizio di qualsiasi altra pubblica funzione e di attività professionale, imprenditoriale o commerciale, che gli impedisca la serenità di giudizio in relazione all'esistenza di contrapposti interessi;
 - e) con chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dirigente del Comune.
3. In caso di perdita, da parte del difensore civico eletto, dei requisiti previsti o nel caso in cui insorga incompatibilità, il consiglio comunale ne dichiara la decadenza.
4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Per la decadenza e la revoca è richiesta la stessa maggioranza prevista per la nomina.
6. Qualora necessario, per evitare vacanze, almeno novanta giorni prima della scadenza, il consiglio comunale provvede alla nomina del nuovo difensore civico che assumerà le funzioni il giorno successivo alla scadenza del mandato del difensore civico in carica.
7. In sede di prima applicazione, il consiglio comunale provvederà alla nomina entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto. In caso di decadenza, revoca o vacanza, il consiglio comunale deve provvedere entro 60 giorni alla nomina del successore.
8. I compiti e le attribuzioni specifiche del difensore civico sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 28

Carica del difensore civico

1. Al difensore civico è attribuita una indennità di carica fissata dal consiglio comunale in misura non superiore nel massimo al 50% di quella minima stabilita per il sindaco.

Titolo IV

Contabilità e patrimonio

Art. 29

Finanza e contabilità

1. Il Comune di Santa Caterina Villarmosa si attiene per la gestione finanziaria e contabile alle norme fissate con leggi dello Stato.
2. Esercita, con le forme e modalità previste nei singoli regolamenti, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali.

Art. 30

Mutui

Il consiglio comunale può, previa le autorizzazioni di legge, deliberare la contrattazione di mutui.

Art. 31

Revisori

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. Modalità di scelta, requisiti, compiti, durata in carica e revoca, responsabilità e compensi sono stabiliti dalla legge.

Art. 32

Patrimonio

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune deve essere inventariato a norma di legge.
2. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve informarsi a criteri di trasparenza, economicità ed efficienza.
3. I beni del patrimonio disponibile possono essere alienati ove non assicurino il conseguimento di obiettivi rilevanti per l'ente, al fine di consentire il migliore impiego delle risorse.

Art. 33

Contratti

Il regolamento disciplina i procedimenti per la scelta del contraente, nonché le modalità e le clausole delle singole figure contrattuali, in modo da assicurare la trasparenza e la parità di condizioni dei soggetti interessati sia nei procedimenti aperti sia in quelli ristretti e sia nelle procedure negoziali eccezionali.

I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato e della Regione.

Titolo V

Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale

Art. 34

Principi

1. E' attività di gestione quella volta all'esercizio operativo delle funzioni amministrative, tecniche, contabili e finanziarie proprie dell'ente, quali riconosciute dal vigente Ordinamento regionale enti locali.
2. L'attuazione delle direttive del sindaco, delle determinazioni della giunta e degli indirizzi del consiglio è affidata al segretario comunale ed ai dirigenti degli uffici e dei servizi che si avvalgono per tale esercizio degli uffici e del personale del Comune. Essa deve essere improntata ai principi di fedeltà, legalità, imparzialità, correttezza, economicità, efficacia e coerenza in relazione agli obiettivi definiti dagli organi elettivi.
3. I responsabili dei servizi attuano l'attività di gestione e realizzano gli indirizzi politico-amministrativi e di governo dell'ente, con autonomia operativa nella scelta di mezzi, procedure e nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuiti dagli organi elettivi e delle leggi vigenti.
4. Le loro competenze sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, secondo i principi delle leggi dello Stato e del presente statuto.

Art. 35

Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale.
2. Il segretario, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui funzionalmente dipende, svolge i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento di Organizzazione. Egli riceve l'atto di dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

Art. 36

Vice segretario

1. La nomina e le funzioni del vice segretario avviene con le modalità previste dal regolamento di Organizzazione.

Art. 37

Uffici

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. La deliberazione approvativa della dotazione organica individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

3. Il Comune disciplina con appositi regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

4. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina altresì l'attribuzione ai dirigenti e ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di "responsabilità gestionali" per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.

6. Il regolamento disciplina "la responsabilità", le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici e al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 38

Funzioni e compiti dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, posti all'apice di aree funzionali, sono titolari dell'attività di gestione dell'ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Sono chiamati a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi secondo i principi fissati dallo statuto.

3. In conformità agli indirizzi formulati dal consiglio e secondo le direttive della giunta e del segretario, i responsabili dei servizi sono responsabili dell'intera attività gestionale ed esprimono pareri sotto il profilo tecnico, tecnico-amministrativo e contabile su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta e al consiglio.

Art. 39

*Modalità di nomina
dei responsabili dei servizi*

soppresso

Art. 40

Attribuzione e responsabilità

1. Ad ogni livello funzionale di attribuzione dell'attività di gestione corrisponde pari livello di responsabilità. Ogni dipendente comunale è responsabile della propria attività nella gestione. I responsabili dei servizi con qualifica funzionale apicale vengono investiti della responsabilità della propria unità organizzativa.
2. Il sindaco provvederà, in contraddittorio con i responsabili dei servizi, a verifiche periodiche o annuali dell'attività svolta dalle unità operative da loro dirette.

Art. 41

Conferenza permanente dei responsabili dei servizi

soppresso

Art. 42

Struttura del Comune

La struttura del Comune si articola in unità organizzative cui sono preposti i responsabili dei servizi con qualifica funzionale apicale, che ne hanno la piena responsabilità gestionale.

Art. 43

Personale

soppresso

2. L'articolazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e le qualifiche del personale sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati secondo le norme vigenti.
4. Il personale è tenuto all'aggiornamento professionale e alla propria riqualificazione; il Comune predispone i mezzi e le condizioni per la realizzazione di tali obiettivi.
5. Il Comune riconosce le organizzazioni sindacali quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi nazionali di lavoro del comparto enti locali.

Titolo VI

servizi

Art. 44

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse della comunità, nelle forme previste dalla legge.

Art. 45

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione con le modalità previste dalla Legge.

Art. 46

Il funzionamento dell'istituzione

per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitolo di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali ai quali il consiglio d'amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e art. 7 del presente statuto, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;

c) verificare in giunta prima ed in consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 47

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque membri, che sono nominati o revocati dal sindaco, elegge nel suo seno il presidente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla nomina pena la decadenza. Il direttore è nominato e può essere revocato con provvedimento sindacale.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.

6. Il Comune, con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere un apposito organo di revisione distinto rispetto all'omologo organo del Comune.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 48

Le altre forme di gestione

dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi le opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i concorsi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma.

3. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del sindaco, spettano sempre al consiglio comunale.

Art. 49

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50

I consorzi

1. Il Comune e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le disposizioni legislative previste per le aziende speciali.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 51

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 52

Modifiche allo statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di legge..
2. La proposta di deliberazione e di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, salvo per l'adeguamento a nuove norme legislative, che nelle more troveranno immediata applicazione.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 53

Entrata in vigore

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.